

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

PREMESSA

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con la FAGI S.R.L. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare -in maniera chiara e sintetica- sui canali di segnalazione messi a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito www.fagisrl.it così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori dipendenti della FAGI Srl;
- affissione nelle bacheche aziendali della Società;
- pubblicazione sulla Piattaforma <https://fagisrl.smartleaks.cloud/> (in uso ai dipendenti di struttura).

SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ – WHISTLEBLOWING

Con D.lgs. 24/2023 è stata introdotta la disciplina di *“protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI:

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'U.E..

Segnalazioni ammesse:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

Segnalazioni escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente).

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili, **non sono inoltre ricomprese** le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (*c.d. voci di corridoio*).

FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere circostanziata ed offrire il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito e deve contenere i seguenti elementi:

- oggetto: una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
- Persona Segnalata e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- le proprie generalità;
- eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza della violazione o meglio circostanziarla;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione **NON** deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione potrà essere effettuata usando

- piattaforma informatica disponibile al link fagisrl.smartleaks.cloud. L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente tramite il seguente URL: <https://fagisrl.smartleaks.cloud/>
- canali interni di segnalazione cartacea (a mezzo posta) da inviare a FAGI S.R.L. – S.S.96 km 116 – 70026 Modugno (BA): in tal caso, è opportuno che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”. Tanto, al fine di assicurare la riservatezza del segnalante.
- cassetta postale allocata in zona riservata nei locali aziendali

La segnalazione verrà ricevuta dal Gestore delle Segnalazioni individuato e nominato dall'Azienda.

A seguito della segnalazione:

- verrà avviata un'indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. Si invita, dunque, ad effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi onde permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.
- potrebbero essere richiesti chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro, nel rispetto della riservatezza del segnalante e a garanzia di un'efficace gestione della procedura da chi ha preso in carico la segnalazione.
- Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Gestore sullo stato di avanzamento del procedimento mediante l'invio di apposita richiesta.
- verrà inviato l'esito della conclusione delle indagini interne.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

FAGI S.R.L. si impegna affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni rilevanti, nella ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione. Sono, infatti, state previste specifiche misure a tutela del Segnalante, affinché non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall'altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Il dipendente di FAGI S.R.L. che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

2. L'adozione di misure ritenute ritorsive di cui al precedente comma nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.AC. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali, ove esistenti.

3. È a carico di FAGI S.R.L. dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se ed in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

4. Gli atti accertati discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

5. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

6. Le tutele del segnalante di cui alla presente Procedura non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

[1] Per maggiori informazioni in relazione alle tematiche che possono essere oggetto di segnalazione, prendi visione del D.lgs. 24/2023, disponibile in [Gazzetta Ufficiale](#).